REGOLAMENTO (CEE) N. 2042/73 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1973

recante misure transitorie per l'applicazione del nuovo regime di importi compensativi monetari valido a decorrere dal 4 giugno 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che una delle conseguenze dell'instaurazione, in data 4 giugno 1973, del nuovo regime degli importi compensativi monetari e che l'importo compensativo monetario di uno Stato membro non esprime più la relazione tra la sua moneta e il dollaro statunitense ; che la fluttuazione del dollaro e di qualsiasi altra moneta rispetto alle monete degli Stati membri fluttuanti di concerto viene presa in considerazione per il calcolo del prelievo e della restituzione ; che il nuovo regime costringe pertanto gli operatori ad autotutelarsi contro i rischi del cambio, mentre nel precedente regime tale rischio rispetto al dollaro era coperto dall'importo compensativo monetario ;

considerando che gli operatori sono stati messi al corrente del cambiamento di regolamentazione previsto in materia di parità dal regolamento (CEE) n. 1112/73 del Consiglio, del 30 aprile 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [3] ; che la data di applicazione del nuovo regime è stata fissata al 4 giugno 1973 dal regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari [4] ;

considerando che, qualora un operatore abbia fissato un prelievo o una restituzione in via anticipata prima di tale data, rischia di subire un danno a causa dell'evoluzione del dollaro al momento del passaggio da un regime all'altro ;

considerando che il nuovo regime è entrato in vigore il 4 giugno 1973 e che appare pertanto equo disporre che, per tutte le operazioni d'importazione o di esportazione per le quali la fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è stata chiesta prima di tale data, l'importo compensativo monetario applicabile è quello valido il 3 giugno 1973 ; che l'aggiudicazione nell'ambito di una gara per l'esportazione nel settore dello zucchero ha parimenti l'effetto di fissare l'importo della restituzione ; che occorre pertanto assimilare tale aggiudicazione ai casi predetti ; che è tuttavia opportuno applicare le misure in oggetto soltanto su richiesta ;

considerando che i Comitati di gestione per i cereali, il pollame e le uova, lo zucchero e il latte e i prodotti lattiero-caseari non hanno espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Su richiesta dell'interessato, l'importo compensativo monetario, compreso il coefficiente applicato al prelievo o alla restituzione, valido il 3 giugno 1973 viene applicato in luogo di quello valido il giorno dell'importazione o dell'esportazione per qualsiasi operazione effettuata dopo tale data e per la quale il prelievo o la restituzione è stato fissato in anticipo prima del 4 giugno 1973, o, nel settore dello zucchero, ha formato oggetto prima di tale data di un'aggiudicazione nell'ambito di una gara.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. Esso è applicabile con effetto dal 4 giugno 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 125 dell'11. 5. 1973, pag. 49.
(3) GU n. L 114 del 30. 4. 1973, pag. 4.
(4) GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.